



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



**LICEO SCIENTIFICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE**

“R. POLITI”

Via Acrone n. 12 – 92100 AGRIGENTO - Tel. / Fax 0922 20535

E-Mail: agpm03000a@istruzione.it - C.F. 80003890847

CIRCOLARE N. 28

**- AL PERSONALE DOCENTE
SEDE**

Oggetto: Criteri di valutazione degli alunni – Tipologie di verifiche - Riconoscimento dei crediti scolastici e formativi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

COMUNICA

che il Collegio dei docenti (verbale n. 2 dell'11/09/2017), al fine di assicurare l'omogeneità della valutazione all'interno di questo Liceo, ha deliberato i seguenti criteri in merito:

- 1) **griglia di valutazione del rendimento scolastico;**
- 2) **proposta di voto;**
- 3) **tipologie di verifiche nel rispetto dei decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti;**
- 4) **voto unico negli scrutini intermedi;**
- 5) **registrazione voti e consegna elaborati;**
- 6) **validità dell'anno scolastico (ammissione allo scrutinio finale);**
- 7) **valutazione del comportamento;**
- 8) **ammissione o non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato;**
- 9) **attribuzione del credito scolastico;**
- 10) **crediti formativi (D.M. n 49 del 24/02/2000);**
- 11) **criterio di attribuzione della lode (esami di Stato);**
- 12) **ALLEGATO N. 1 - AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O AGLI ESAMI DI STATO (per le quinte classi);**
- 13) **ALLEGATO N. 2 - DETERMINAZIONE DEL VOTO SUL COMPORTAMENTO;**
- 14) **ALLEGATO N. 3 – ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO.**

PREMESSA

La valutazione è un processo complesso che si svolge in itinere, periodicamente e collegialmente e riguarda obiettivi comportamentali, disciplinari e trasversali. Le fasi in cui si articola sono: la verifica per la misura dell'apprendimento e la valutazione vera e propria che tiene conto del processo di formazione dell'alunno nella sua globalità, sia dal punto di vista dell'acquisizione delle competenze che della crescita personale.

Nella valutazione concorrono, infatti, sia il momento formativo, che interviene durante il percorso con il relativo feedback, sia il momento sommativo, che interviene ciclicamente e alla fine dell'anno scolastico. Il processo valutativo degli alunni rappresenta un'azione essenziale della progettazione didattico-educativa in quanto fornisce l'indice di funzionalità delle procedure didattiche e delle strategie educative programmate e indica i correttivi da apportare alla progettazione; infatti, l'autonomia scolastica si esprime attraverso la capacità di ogni scuola di progettare, realizzare, riorientare, integrare, monitorare, valutare i processi di apprendimento e la loro efficacia.

La valutazione, nella sua più recente accezione, fa riferimento ad un processo che accomuna didattica dell'insegnamento e didattica dell'apprendimento: si valuta per accertare le conoscenze, informare e stimolare l'alunno, ma anche per verificare l'efficacia delle scelte didattiche operate dal docente.

La valutazione va considerata sia nella dimensione formativa sia in quella sommativa. La valutazione formativa avviene all'interno dello svolgimento di un processo didattico e dell'insegnamento di ciascuna disciplina; verifica il grado di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze in rapporto ad un obiettivo preciso e la formazione in itinere dell'alunno.

Deve consentire la predisposizione di strategie di recupero e di consolidamento della preparazione. E' fatta periodicamente dai docenti e in maniera collegiale dai consigli di classe in sede di valutazione trimestrale / quadrimestrale. La valutazione sommativa si situa invece nella fase finale del processo didattico e accerta il grado di conseguimento di tutti gli obiettivi previsti nella programmazione didattica; presume precisi parametri di riferimento, una chiara e circostanziata programmazione del Consiglio di classe e l'attuazione del contratto formativo con gli alunni, i quali con chiarezza devono conoscere fin dai primi giorni di scuola tempi, modalità e criteri di verifica e di valutazione.

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE

Per definire un quadro il più possibile obiettivo della situazione di partenza della classe, si ricorre alla somministrazione di prove strutturate o test di ingresso. Inoltre per gli alunni delle classi prime, nell'ottica della continuità didattica, sono valutate attentamente e tenute in particolare considerazione le indicazioni delle scuole medie di provenienza.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista una valutazione periodica (trimestrale o quadrimestrale) e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento.

In sede finale si valuteranno l'apprendimento e il profitto delle singole discipline, in rapporto agli obiettivi formativi programmati e con la massima attenzione al profilo culturale e alla vicenda scolastica di ciascun alunno, visti anche nel contesto della classe. La valutazione finale va considerata quindi in un contesto unitario alla cui definizione concorrono, oltre che i risultati conseguiti nell'apprendimento di ciascuna disciplina, un giudizio di merito sull'andamento di tutto l'anno scolastico, sulla progressione rispetto ai livelli di partenza (con particolare attenzione al percorso degli studenti stranieri), sull'impegno, sulla partecipazione al lavoro in classe, sulle capacità di recupero, anche in rapporto alla partecipazione ad eventuali I.D.E.I. e ai risultati ottenuti, sulle capacità di organizzare in maniera autonoma il lavoro scolastico, sul metodo di studio e sulla capacità di rielaborare ed esprimere correttamente le conoscenze acquisite.

In sede di scrutinio, i consigli di classe (compresi gli eventuali docenti di sostegno, che partecipano a pieno titolo agli scrutini con diritto di voto per tutti gli alunni della classe, in base all' art. 315, comma 5, del T.U., e gli insegnanti di religione cattolica, limitatamente per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento), sulla base dei criteri determinati dal Collegio dei docenti, finalizzati ad assicurare omogeneità nelle decisioni, assegnano i voti di profitto e di condotta su proposta dei singoli professori, in base a un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo

numero di interrogazioni, prove di verifica ed esercitazioni valutate e classificate durante il trimestre/quadrimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni. Se non vi è dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le decisioni sono adottate a maggioranza. Nei confronti degli studenti per i quali sia accertata la carenza formativa, il consiglio di classe sospende lo scrutinio, prevedendo la sua effettuazione prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. In base all'O.M. n. 92 del 5/11/2007, «la scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola porterà a termine entro le fine dell'anno scolastico».

Le attività di sostegno e recupero, come previsto dal D.M.42 del 22 maggio 2007 e dall'O.M. 92 del 5 novembre 2007, costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano dell'Offerta Formativa.

Pertanto, la scuola ha l'obbligo di predisporre attività di recupero e sostegno, fermo restando che nessun successo formativo è possibile senza un positivo impegno dello studente, fatto di partecipazione e studio regolare.

I corsi verranno svolti in orario pomeridiano dopo lo scrutinio del primo trimestre/quadrimestre (recupero della carenza) e in orario antimeridiano dopo lo scrutinio di giugno. In entrambi i casi la durata è di 15 h. Il numero max dei debiti assegnabili a ciascuno alunno è pari a tre.

Il collegio dei docenti, in applicazione dell'art. 3 commi 2 e 3 dell'O.M. 92/2007, delibera che:

1) in linea generale, i corsi saranno attivati a condizione che aderiscano un gruppo di alunni non inferiore a 7, salvo esigenze particolari, anche se provenienti da classe parallele, compatibilmente con la programmazione e i programmi svolti e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate all'aggregato;

2) per la docenza nei corsi di recupero verrà richiesta in primis la disponibilità dei docenti.

Negli scrutini integrativi, il Consiglio di classe, «alla luce delle verifiche effettuate, delibera l'integrazione dello scrutinio finale, espressa sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base della valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'Istituto con la sola indicazione "non ammesso"».

Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive, che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva (Legge 8 agosto 1995 n. 352).

La valutazione degli studenti, già prevista da precedenti norme, è stata integrata dal voto di comportamento, in base all'articolo 2 della legge 169/2008. La valutazione degli apprendimenti per le varie discipline è espressa con voto in decimi; allo stesso modo, dal 2008-09, anche la valutazione del comportamento è espressa con voto in decimi.

Il voto inferiore a cinque decimi nel comportamento comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame, indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio.

L'ammissione all'esame di Stato, a decorrere dall'anno scolastico 2009-10, è subordinata al conseguimento del voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina di studio e nel comportamento, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009).

In vista dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, viene attribuito il credito scolastico ad ogni studente. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all'albo

dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica e sul registro generale dei voti.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI

Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, di norma, a valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).

L'individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI per l'alunno con disabilità può incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione e sul valore legale del titolo di studio conseguito, in particolare, al termine del Secondo Ciclo di istruzione.

L'articolo 9 del Regolamento sulla valutazione degli alunni (DPR 122/2009) prevede che, in sede di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, le prove sono adattate in relazione agli obiettivi del PEI.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI non siano riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente l'acquisizione di un attestato di credito formativo valido anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione (art. 9 del DPR 122/2009)

Per le prove di esame (art. 318 del Testo Unico - d. lvo 297/1994) sono predisposte, per il 1° ciclo, apposite prove, mentre, per il 2° ciclo, sono predisposte prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte.

ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA (legge 104/92).

Il **P.E.I.** è redatto congiuntamente dagli operatori sanitari dell'ASL, dai servizi sociali del comune, dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata, ai sensi del DPR n. 122/2009, è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato.

Tutti i docenti della classe concorrono al successo del percorso scolastico dell'alunno diversamente abile e, quindi, tutti i docenti sono corresponsabili del momento valutativo.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (D.S.A.)

La circolare Prot. n. 4099/A/4 emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione il **5 ottobre 2004** ha raccomandato agli insegnanti di utilizzare **strumenti compensativi** e **dispensativi** che agevolino l'apprendimento di bambini e ragazzi dislessici e di applicare loro una **valutazione specifica** in tutte le fasi del percorso scolastico, **compresi i momenti di valutazione finale**.

Si specifica, altresì, che per adottare tali misure può essere sufficiente la **diagnosi specialistica** di disturbo specifico di apprendimento (o dislessia). Per bambini con **D.S.A.**, tuttavia, non viene riconosciuta una certificazione riferibile alla **legge 104**, quindi non si dà la possibilità di usufruire di un insegnante di sostegno.

Gli alunni con **D.S.A.** (disturbi specifici dell'apprendimento) sono identificati dall'ASP con il codice 7810 (legge n. 170 dell'8/10/2010 ed in particolare nell'applicazione degli artt. 4, 5 e 6 del Decreto n. 5669 del 12/07/2011). Tale sindrome è associata spesso alla scarsa abilità nella scrittura. L'equivalente matematico della dislessia è la discalculia, difficoltà specifica nell'apprendimento del calcolo.

Ai sensi della L. n. 170 dell'8 ottobre 2010, per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede d'esame conclusivo, tengono conto delle specifiche situazioni di tali alunni

per i quali, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove d'esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi di verifica e valutazione.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES (bisogni educativi speciali).

Per tali alunni si fa riferimento alle nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico ed in particolare alla:

- 1) direttiva del 27/12/2012;
- 2) C. M. n. 8 *Roma, 6 marzo 2013* - **Oggetto:** Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative;

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Pur tenendo conto dei percorsi specifici di apprendimento, i minori con cittadinanza non italiana sono valutati, ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

INDICATORI DI VALUTAZIONE

- Conoscenze (acquisizione dei contenuti, dei concetti di base, dei "nuclei fondanti" delle varie discipline e di un lessico adeguato)
- Competenze (utilizzo delle conoscenze per risolvere situazioni problematiche o produrre nuovi oggetti).
- Capacità (rielaborazione critica e responsabile di determinate conoscenze e competenze anche in situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori.)

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

a) Si articola nelle fasi:

1. diagnostica o iniziale, tesa ad analizzare e descrivere il processo di apprendimento, per la successiva impostazione di opportune strategie didattiche;
2. formativa o intermedia, tesa a individuare potenzialità e carenze, finalizzata all'autovalutazione e al miglioramento dell'azione didattica;
3. sommativa o finale, tesa a definire i livelli di abilità e competenze nella valutazione periodica e finale.

b) Viene effettuata secondo verifiche coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti nel PTOF e ridefiniti nelle riunioni dei dipartimenti disciplinari.

Nella valutazione sono considerati:

- esiti delle prove di verifica (almeno due scritte e due/tre orali nel quadrimestre), esiti di iniziative di sostegno e recupero;
- osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento
- livelli di conoscenze, abilità, autonomia nelle prestazioni
- livello di partenza
- confronto tra risultati previsti e raggiunti
- uso degli strumenti
- impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro
- evoluzione del processo di apprendimento

1) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO

La griglia, intesa come guida per una misurazione profittuale degli alunni il più possibile univoca per tutto l'istituto, va inserita nel contesto della valutazione globale di ciascun allievo dalla quale si possa rilevare la sua crescita, in relazione alla situazione di partenza.

PROFITTO	CONOSCENZE	COMPETENZE	CAPACITA'
Molto scarso (1-2-3)	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna • Poche • Pochissime • Altro 	<p>Non sa applicare le proprie conoscenze.</p> <p>Commette errori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gravi • gravissimi • altro..... 	<p>Incapacità d'analisi e di sintesi delle conoscenze acquisite.</p> <p>Rielaborazione personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assente • se guidata.....
Insufficiente o scarso 4	<ul style="list-style-type: none"> • Superficiali • Frammentarie Altro 	<p>In compiti molto semplici non sempre riesce ad applicare le proprie conoscenze.</p> <p>Commette errori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gravi • spesso gravi • altro..... 	<p>Limitata capacità d'analisi e di sintesi delle conoscenze acquisite.</p> <p>Rielaborazione personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scarsa • se guidata.....
Mediocre 5	<ul style="list-style-type: none"> • Non complete • Superficiali - Altro 	<p>In compiti semplici generalmente riesce ad applicare le proprie conoscenze.</p> <p>Commette errori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gravi • a volte gravi • altro..... 	<p>Capacità d'analisi e di sintesi delle conoscenze acquisite non ben sviluppata</p> <p>Rielaborazione personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modesta • se guidata
Sufficiente 6	<ul style="list-style-type: none"> • Generalmente complete • Non approfondite • Altro..... 	<p>In compiti semplici riesce ad applicare le proprie conoscenze.</p> <p>Commette errori :</p> <ul style="list-style-type: none"> • A volte gravi • generalmente non gravi • altro..... 	<p>Analisi e sintesi delle conoscenze acquisite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sufficientemente complete non sempre approfondite. <p>Rielaborazione personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • parzialmente autonoma • se guidata.....
Discreto 7	<ul style="list-style-type: none"> Complete Generalmente approfondite altro 	<p>In compiti relativamente complessi riesce ad applicare le proprie conoscenze.</p> <p>Generalmente commette:</p> <p>Pochi errori gravi</p> <p>Errori non gravi</p> <p>Altro</p>	<p>Analisi delle conoscenze acquisite:</p> <p>complete</p> <p>non sempre approfondite</p> <p>altro</p> <p>Rielaborazione personale quasi del tutto autonoma se guidata</p>
Buono 8	<ul style="list-style-type: none"> complete approfondite coordinate altro 	<p>In compiti complessi riesce ad applicare le proprie conoscenze.</p> <p>Raramente commette imprecisioni</p> <p>errori non gravi</p> <p>altro ...</p>	<p>Analisi e sintesi delle conoscenze acquisite:</p> <p>complete</p> <p>quasi sempre approfondite</p> <p>altro</p> <p>Rielaborazione personale: autonoma</p> <p>altro</p>

Ottimo/ Eccellente 9-10	complete approfondite organiche personalizzate altro	In compiti complessi: applica bene le proprie conoscenze non commette errori altro	Analisi e sintesi delle conoscenze acquisite: complete approfondite altro ... Rielaborazione personale: autonoma completa ampliata altro ...
-------------------------------	--	---	---

2) PROPOSTA DI VOTO

I docenti delle discipline interessate, ai sensi dell'art. 5 dell' O.M. n. 92/2007 dichiarano di avere svolto delle verifiche documentabili, volte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze rilevate durante l'anno scolastico. I giudizi espressi, oltre ad accertare il grado di competenza acquisito dallo studente, hanno costituito occasione per definire ulteriori forme di supporto volte sia al completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi di più alto livello.

I singoli docenti del consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione di ogni alunno per singola disciplina, esprimono un giudizio motivato desunto dagli esiti di un “congruo numero di prove” (ai sensi dell'art. 6 c. 2 dell' O.M. n. 92/2007) “ su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie” (C.M.n.89/2012), effettuate durante l'ultimo trimestre/quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio del 1° quadrimestre oppure dei primi due trimestri nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.

Ogni docente propone, per ogni singolo alunno, il voto relativo alla propria materia di insegnamento (sulla base di un motivato giudizio) che, dopo esauriente discussione, viene collegialmente assegnato.

Ai fini dell'ammissione o non ammissione di ogni alunno alla classe successiva vengono pure letti e fatti propri dal Consiglio i giudizi di quegli alunni che hanno frequentato i corsi di recupero per le discipline oggetto di attività integrative e didattiche.

3) Tipologie di verifiche nel rispetto dei decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti.

La C.M. n. 89 del 18/10/2012, che fa seguito alle precedenti note (nota n. 3320 del 9/11/2010 e circolare n. 94 del 18/10/2011), precisa che “... si indica alle istituzioni scolastiche l'opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi ... la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. ..., il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi **su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico - didattiche adottate dai docenti.** Sarà cura quindi del collegio dei docenti e dei dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti.

Le istituzioni scolastiche, pertanto, adotteranno modalità e forme di verifica adeguate e funzionali all'accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, come previsto dalle Indicazioni nazionali per i percorsi liceali, ...”

...

*La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo all'efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, **acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche**, hanno condotto alla sua formulazione. **Si richiama a questo proposito il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, principio basilare***

richiamato dall'art. 1 del più volte citato regolamento sulla valutazione. Nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dovranno di conseguenza essere esplicitate, preventivamente, le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere, le modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo. Ciò al fine di rendere l'intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento.

L'O. M. n. 92/2007, art. 6 c. 2 recita: “ Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato **desunto dagli esiti di un congruo numero di prove** effettuate durante l'ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.”

La C.M. n. 94 del 18/10/2011 – Valutazione periodica – a. sc. 2011/12 precisa che:

“... E' evidente che la previsione di più voti è contemplata per le discipline nelle quali la produzione scritta, pratica o grafica sia irrinunciabile, anche alla luce delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento dei percorsi liceali e delle distinte Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali. Va, comunque, sottolineato che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente e che le istituzioni scolastiche potranno individuare e adottare, nella loro autonomia e nell'ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e forme di verifica che ritengano funzionali all'accertamento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, di cui ai Regolamenti di riordino e al D.M. 139/2007 relativo all'obbligo d'istruzione. Ciò significa che, anche nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc. Infatti, come già indicato nella citata circolare del 9 novembre 2010, le verifiche possono prevedere, a solo titolo di esempio e in relazione alle tipologie individuate dalle istituzioni scolastiche, modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale.

Visto l' art. 1, comma 4 e 5 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 ” *Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.”*

“Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.”

L'art.1 c.2 del DPR n. 122 del 22/06/2009 recita: **“La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'art. 2 c. 4 terzo periodo del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e successive modifiche ed integrazioni”**

Pertanto i docenti sono tenuti a registrare il voto orale, sul registro elettronico entro le 48 ore dell'interrogazione e a consegnare, ai responsabili, i compiti in classe (tipologie di verifiche) entro il ventesimo giorno dalla somministrazione, dopo avere ottemperato agli adempimenti di correzione e visione.

Il numero delle verifiche scritte (tipologie di verifiche) dovrà essere di almeno due nel caso di scansione temporale dell'anno scolastico in quadrimestre.

TIPOLOGIE DI PROVE DELLE DISCIPLINE

Per il Liceo Scientifico:

prova scritta e orale per le seguenti materie:

- **Italiano (tipologia:** tema, analisi del testo, saggio breve, prova strutturata e semi-strutturata, articolo cronaca e d'opinione);
- **Latino (primo biennio – tipologia:** traduzione, prova strutturata e semi-strutturata);
- **Latino (triennio – tipologia:** traduzione, analisi del testo, prova strutturata e semi-strutturata);
- **Matematica con informatica (primo biennio - tipologia:** esercizi, problemi e prova strutturata e semi-strutturata);
- **Matematica (triennio - tipologia:** esercizi, problemi, prova strutturata e semi-strutturata, trattazione sintetica di argomenti);
- **Fisica (primo biennio - tipologia:** trattazione sintetica di argomenti, prova strutturata e semi-strutturata ed esercizi,);
- **Fisica (triennio - tipologia :** tema, trattazione sintetica di argomenti, esercizi, problemi, prove strutturate e semi-strutturate);
- **Lingua Straniera (primo biennio - tipologia:** dettato, riassunto, traduzione, lettera, prove strutturate semi-strutturate,);
- **Lingua Straniera (triennio – tipologia:** analisi del testo, riassunto, traduzione, lettera, prove strutturate semi-strutturate);
- **Scienze naturali (tipologia:** trattazione sintetica degli argomenti, prove semi-strutturate e Strutturate, risoluzione di esercizi e problemi)
- **prova orale per le seguenti materie: Storia e geografia, Storia, Filosofia;**
- **prova orale e pratica per la seguente materia: Scienze motorie e sportive;**
- **prova orale e/o strutturata e grafica per la seguente materia: Disegno e storia dell'arte**

Per il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate.

Valgono le stesse indicazioni del Liceo Scientifico ad eccezione della seguente materia:

Informatica - prova scritta ed orale (tipologia: esercizi, prove strutturate e semi-strutturate);

Per il Liceo delle Scienze Umane:

prova scritta e orale per le seguenti materie:

- **Italiano (tipologia:** tema, analisi del testo, saggio breve, prova strutturata e semi-strutturata, articolo di cronaca e d'opinione);
- **Latino (primo biennio - tipologia:** traduzione, prova strutturata e semi-strutturata);
- **Latino (triennio – tipologia:** traduzione, analisi del testo prova strutturata e semi-strutturata);
- **Scienze Umane (primo biennio - tipologia:** trattazione sintetica di argomenti, prova strutturata e semi-strutturata);
- **Scienze Umane (triennio - tipologia:** trattazione sintetica di argomenti, tema, prova strutturata e semi- strutturata);
- **Matematica con informatica (primo biennio - tipologia:** esercizi, problemi e prove strutturate e semi-strutturate);
- **Matematica (triennio - tipologia:** esercizi, problemi, prove strutturate e semi strutturate);
- **Lingua Straniera (primo biennio - tipologia:** dettato riassunto, traduzione, lettera, prove strutturate e semi-strutturate);
- **Lingua Straniera (triennio – tipologia:** analisi del testo, riassunto, traduzione, lettera, prove strutturate e semi-strutturate);
- **prova orale per le seguenti materie: Storia e geografia, Storia, Filosofia, Fisica, Scienze**

- naturali, Storia dell'Arte, Diritto ed Economia;
- prova orale e pratica per la seguente materia: Scienze motorie e sportive.

Per il Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale.

Valgono le stesse indicazioni del Liceo delle Scienze Umane ad eccezione della seguente materia:

Diritto ed economia - prova scritta ed orale (tipologia: esercizi, prove strutturate e semi-strutturate);

3) VOTO UNICO NEGLI SCRUTINI INTERMEDI.

- **per il Liceo Scientifico** il voto unico, negli scrutini intermedi, sarà formulato per tutte le discipline tranne per le seguenti: **Italiano, Latino, Matematica, Fisica (triennio), Lingua Straniera.**
- **per il Liceo delle Scienze Umane** il voto unico, negli scrutini intermedi, sarà formulato per tutte le discipline tranne per le seguenti: **Italiano, Latino, Matematica, Lingua Straniera, Scienze Umane.**
- **per il Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale** il voto unico, negli scrutini intermedi, sarà formulato per tutte le discipline tranne per le seguenti: **Italiano, Matematica, Lingue Straniere, Scienze Umane.**
- **per il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate** il voto unico, negli scrutini intermedi, sarà formulato per tutte le discipline tranne per le seguenti: **Italiano, Latino, Matematica, Fisica (triennio), Lingua Straniera, Informatica.**

4) NUMERO DELLE PROVE SCRITTE PER TRIMESTRE/QUADRIMESTRE.

Il numero delle verifiche scritte (tipologie di verifiche), **per ciascuna disciplina**, dovrà essere di almeno due per ogni quadrimestre integrate da almeno due orali (delle quali solo una può essere un test, simulazione di terza prova, ecc.).

5) REGISTRAZIONE VOTI E CONSEGNA ELABORATI.

I docenti sono tenuti a registrare il voto orale, sul registro elettronico in maniera tempestiva (art. 1 c. 2 del D.P.R. n. 122/2009) e comunque entro le 48 ore dell'interrogazione e a consegnare, ai responsabili, i compiti in classe (tipologie di verifiche) entro il ventesimo giorno dalla somministrazione, dopo avere ottemperato agli adempimenti di correzione e visione.

6) VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Considerato che il c.7 dell'art.14 del D.P.R. n.122/2009 prevede che "*...ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*".

Considerato che lo stesso articolo, come anche ribadito dalla Circolare n.20 del 04/03/2011, prevede che "*le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite - dei tre quarti del monte ore annuale. - Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati*".

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Le deroghe previste sono per le assenze dovute a:

- per malattia pari o superiore a cinque giorni, con l'obbligo di presentazione del certificato medico al rientro a scuola e non alla fine dell'anno scolastico.
- Ricoveri ospedalieri e periodi post-ricovero certificati.
- Gravi patologie.
- Gravi motivi familiari riguardanti parenti e affini entro il II grado.
- Obblighi di presenza di fronte ad autorità giudiziaria.
- Partecipazione a concorsi ed esami.
- Partecipazione a gare e/o selezioni sportive di campionati riconosciuti ed attività di studio presso istituti accreditati.
- Partecipazione alle attività della Consulta Provinciale Studentesca e degli Organi Collegiali di Istituto, anche in fase pre-elettorale.
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n.516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n.101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Il collegio dei docenti definisce i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza.

Il consiglio di classe verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della circolare medesima, se:

- il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze;
- tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Il monte orario consentito per procedere alla valutazione degli alunni è riportato nel quadro sinottico (**TAB. A**)

TAB. A

CLASSI	L.S.U. / L.S.U. OPZ. EC. SOC.			L.S./ L. S. OPZ. SCIENZE APPLICATE		
	SETTIMANE (A)	ORE LEZIONI SETTIMANALI (B)	LIMITE ASSENZE ORE (A) x (B) : 4	SETTIMANE (A)	ORE LEZIONI SETTIMANALI (B)	LIMITE ASSENZE ORE (A) x(B) : 4
I	33	27	222	33	27	222
II	33	27	222	33	27	222
III	33	30	247	33	30	247
IV	33	30	247	33	30	247
V	33	30	247	33	30	247

In caso di alunne in stato di gravidanza il numero delle ore di assenza consentite viene incrementato del 15%

7) VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

L'articolo 2 del D.L. 01/09/2008 n.137 convertito con modificazioni nella Legge 30/10/2008, n. 169, regola la valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole secondarie di I e II grado. Esaminiamo l'argomento alla luce della legge citata e della C.M. n. 100 dell'11/12/2008.

Il Consiglio di classe, fin dalla prima valutazione periodica, utilizzando un voto espresso in decimi, è chiamato a valutare il comportamento degli alunni, considerando l'intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori della scuola stessa.

Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione e tenendo presente anche eventuali singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari.

La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla determinazione della media complessiva dei voti dello studente in ogni situazione in tutti i casi previsti dalla norma.

Essa deve essere attribuita collegialmente dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale, anche a maggioranza, se necessario.

Una votazione inferiore a sei decimi del comportamento è condizione necessaria e sufficiente per la non ammissione dell'alunno all'anno successivo e all'esame conclusivo del ciclo.

Il decreto legge n.137/2008, dopo aver stabilito che il voto in condotta concorre alla valutazione complessiva e determina la bocciatura automatica se inferiore a sei, affida al Ministero dell'istruzione il compito di precisare quale debba essere la "particolare e oggettiva gravità del comportamento" perché il consiglio di classe possa attribuire un voto insufficiente.

Le nuove regole, che sono applicabili nella scuola secondaria di primo e secondo grado, sono contenute nell'art. 7 del DPR n. 122/2009.

Nella scuola superiore la valutazione del comportamento "concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio".

La determinazione del voto di condotta scaturirà dalla media tra i voti degli indicatori sotto riportati compreso il voto assegnato in relazione alle assenze, come riportato nella TAB. B. Viene fatto salvo il caso in cui l'alunno superi il monte orario di assenze previsto nella TAB. A. In tal caso non si procederà allo scrutinio e l'alunno sarà non ammesso alla classe successiva o all'esame di Stato (per le quinte classi).

- **Elementi positivi per l'attribuzione da sei a dieci decimi:**

- a. Aspetti da valutare in situazione di lavoro:**

- impegno
- interesse
- disponibilità ad apprendere
- senso critico
- capacità di autovalutazione
- attenzione
- concentrazione
- metodo di studio autonomo e proficuo

- b. Aspetti da valutare nell'interazione con coetanei ed adulti:**

- rispetto delle regole della comunità scolastica
- rispetto delle opinioni altrui

- c. Aspetti da valutare in rapporto alla partecipazione consapevole e responsabile:**

- propositività
- spirito costruttivo
- assunzione di responsabilità
- disponibilità a collaborare alle attività della scuola
- consapevolezza dei principi e delle regole che sono alla base della convivenza civile e dei valori costituzionali

Per ogni aspetto sopra esposto verrà istituito un punteggio massimo di 10

- **Elementi negativi per l'assegnazione di un voto inferiore a sei decimi**

Il Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione di un voto inferiore a sei decimi terrà conto delle nuove regole, che sono applicabili nella scuola secondaria di primo e secondo grado, contenute nell'art.7 del DPR n.122/2009 e della C.M. n.20 del 4/3/2011. Il voto in condotta inferiore a sei, in sede di scrutinio intermedio o finale, è deciso dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare e al quale si possa attribuire la responsabilità dei seguenti comportamenti:

- Commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della persona;
- Pericolo per l'incolumità delle persone;
- Violenza tale da ingenerare un elevato allarme sociale.

Inoltre, quando non siano rispettati i seguenti doveri:

- Frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- Tenere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che si chiede per se stessi;
- Utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Nell'assegnazione del voto di condotta, il Consiglio di classe terrà conto anche del numero delle giornate di assenza secondo lo schema sotto riportato:

TAB B

GIORNI DI ASSENZA	VOTO IN RELAZIONE ALLE ASSENZE	GIORNI DI ASSENZA	VOTO IN RELAZIONE ALLE ASSENZE
Da 0 a 15	10	Da 50 a 55	4
Da 16 a 20	9	Da 56 a 65	3
Da 21 a 30	8	Da 66 a 70	2
Da 31 a 40	7	Da 71 a 80	1
Da 41 a 45	6	Maggiore di 81	0
Da 46 a 49	5		

8) AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O AGLI ESAMI DI STATO.

- a) **L'alunno sarà dichiarato promosso o ammesso agli esami di Stato** quando avrà riportato in ciascuna disciplina e nel comportamento un voto non inferiore ai sei decimi. **Viene fatto salvo il caso in cui l'alunno superi il monte orario di assenze previsto nella TAB. A. In tal caso non si procederà allo scrutinio e l'alunno sarà non ammesso alla classe successiva o agli esami di Stato (per le quinte classi).**
- b) **Il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale, con studio autonomo o attraverso la frequenza dei corsi di recupero, quando le lacune evidenziate riguardano: non più di tre materie, indipendentemente dagli indirizzi di studio.**

9) ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Ai sensi delle vigenti disposizioni relative all'esame di Stato, il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno sulla base della tabella A allegata D. M. n. 99 del 16 dicembre 2009 e delle tabelle di seguito riportate.

IL CREDITO SCOLASTICO VIENE DETERMINATO NEL SEGUENTE MODO:

- a) **viene fatta la media dei voti;**
 b) **si identifica la banda di oscillazione;**
 c) **Il punto di oscillazione viene assegnato per il 50% pari a 0,50 alla media dei voti e il rimanente 50% alla frequenza, dialogo educativo, partecipazione alle attività complementari,**

religione cattolica o attività alternativa e credito formativo, come da tabelle appresso riportate, a partire dal 0,50 si attribuisce il massimo della fascia precedentemente determinata.

L'attribuzione del credito ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata

**TABELLA A (allegata al D. M. n. 99 del 16/12/2009)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni**

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media **M** dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media **M** dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media **M** dei voti.

Per la terza classe degli istituti professionali **M** è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde $m = 6,5$).

**Tab. n. 1 – BANDA DI OSCILLAZIONE (MAX PUNTI 1) PREVISTA NELLA TAB. A
(Allegata al D. M. n. 99 del 16/12/2009)**

DESCRITTORI	PUNTI
MEDIA DEI VOTI	0.50
FREQUENZA SCOLASTICA	0.10
DIALOGO EDUCATIVO	0.10
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI	0.10
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' ALTERNATIVA	0.10
CREDITO FORMATIVO ATTIVITA' ACQUISITE AL DI FUORI DELLA SCUOLA DI APPARTENENZA (ai sensi del D.M. n. 49 del 24/02/2000)	0.10
TOTALE	1.00

Tab. n. 2 - MEDIA DEI VOTI

MEDIA DEI VOTI	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0
		7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0
		8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0
		9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0
PUNTI	0	0,05	0,1	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50

Tab. n. 3 - FREQUENZA SCOLASTICA

ORE DI ASSENZA (compreso le giornate previste in deroghe)	PUNTI
Da 0 a 50	0,10
Da 51 a 120	0,05
Superiore a 120	0,00

Viene fatto salvo il caso in cui l'alunno superi il monte orario di assenze previsto nella TAB. A. In tal caso non si procederà allo scrutinio e l'alunno sarà non ammesso alla classe successiva o agli esami di Stato.

Tab. n. 4 - PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO

DESCRITTORI	PUNTI
Partecipa con vivo interesse ed impegno proficuo Denota spirito costruttivo e propositività	0,10
Partecipa con sufficiente interesse ed impegno abbastanza costante	0,05
Partecipa con accettabile interesse ed impegno non sempre costante	0,00

Tab. n. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE

DESCRITTORI	PUNTI
Partecipa assiduamente in giunta esecutiva, consiglio di istituto e consulta provinciale	0,10
Partecipa con spiccato senso di responsabilità Denota grande disponibilità a collaborare alle attività della scuola	
Partecipa con sufficiente senso di responsabilità Denota apprezzabile disponibilità a collaborare alle attività della scuola	0,05
Mostra disponibilità a collaborare alle attività della scuola se opportunamente sollecitato	0,00

Tab. n. 6 - RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' ALTERNATIVA

GIUDIZIO SINTETICO	PUNTI	UDITORE
MOLTO / MOLTISSIMO	0,10	0,10
SUFFICIENTE / DISCRETO	0,05	
INSUFFICIENTE	0,00	

Tab. n. 7 - CREDITO FORMATIVO ATTIVITA' ACQUISITE AL DI FUORI DELLA SCUOLA DI APPARTENENZA (ai sensi del D.M. n. 49 del 24/02/2000)

NUMERO DI ATTESTATI	PUNTI
Più di 2	0,10
Da 1 a 2	0,05
Nessuno	0,00

Ai candidati privatisti in possesso di altro diploma di maturità o di Stato si attribuisce un credito formativo di 0,25.

Considerato che il credito scolastico da attribuire, nell'ambito delle bande di oscillazione, va espresso in numero intero si procede all'approssimazione per eccesso ($\geq 0,50$) diversamente per difetto.

Il credito scolastico non può comunque essere superiore alle bande di oscillazione derivante dalla media dei voti.

Il credito scolastico non viene attribuito all'alunno:

- **il cui giudizio è sospeso;**
- **non consegua la promozione alla classe successiva.**

10) CREDITI FORMATIVI (D.M. n 49 del 24/02/2000)

Si individuano i criteri per l'attribuzione del credito formativo, che consiste, in ogni qualificata esperienza documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato, considerato che, ai sensi del D.M. n 49 del 24/02/2000, le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 del Regolamento, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

La partecipazione ad iniziative complementari, integrative e agli organi collegiali (consiglio di istituto, giunta esecutiva e consulta provinciale) non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.

Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore.

Per l'attribuzione del relativo punteggio, ai sensi dell'art. 3 del D. M. sopra citato, "la documentazione dovrà comprendere un'attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa."

Si precisa che:

- **non si attribuisce il credito scolastico qualora l'alunno non consegua la promozione alla classe successiva.**

L'attribuzione del credito ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata

11) Criteri per l'attribuzione della lode (art. 3 del D. M. n. 99 del 16/12/2009)

1. La commissione, all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

2. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 1 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b)

abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

3. Ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

4...

5. La commissione può attribuire la lode ai candidati di cui al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2 che conseguano il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

6. ...

**ALLEGATO N. 1 - AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
O AGLI ESAMI DI STATO (per le quinte classi)**

CLASSE _____ SEZ. _____ INDIRIZZO _____ A. SC. ____/____

Ore di assenze previste per essere ammesso allo scrutinio finale (TAB. A) MAX _____

	COGNOME E NOME	ASSENZE (COMPRESO LE GIORNATE PREVISTE IN DEROGHE)		ORE DI ASSENZE (CON ESCLUSIONE DELE ORE PREVISTE IN DEROGHE) (*)	AMMESSO O NON AMMESSO ALLO SCRUTINIO FINALE (SI / NO)
		GIORNI	ORE		
1					
2					
3					
4					
5					

(*) Da conteggiare la prima ora di assenza nel caso di ingresso alla seconda e le ore rimanenti nel caso di uscita anticipata.

Agrigento, ____/06/_____

IL DOCENTE COORDINATORE

ALLEGATO N. 2 - DETERMINAZIONE DEL VOTO SUL COMPORTAMENTO

CLASSE _____ SEZ. _____ INDIRIZZO _____

N	COGNOME E NOME	Aspetto a	Aspetto b	Aspetto c	TAB. B		TOTAL E a+b+c+d	MEDI A	VOTO
					g. ass.	Voto d			
1									
2									
3									
4									
5									

ALLEGATO N. 3 – ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

CLASSE _____ SEZ. _____ INDIRIZZO _____

N	COGNOME E NOME	Ore di assenze	Med. dei voti	Cr. Sc. parz. (x)	Ass. freq. (a)	Cred. form. (b)	Interesse e impegno alla partecipazione al		Punti da media dei voti (e)	IRC Attiv. Alt. (f)	a+b+c+d+e+f = (y)	Cr. Sc. x + y	Cr. Sc. Anno in corso
							Dial. Educ. (c)	Attiv. Compl. (d)					
1													
2													
3													
4													
5													

Agrigento, 17/09/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Manzone